# Le novità in tema di custodia

di Stefania Frojo Giudice Tribunale di Ivrea

Ivrea, 08 novembre 2021

#### Normativa di riferimento

- ▶ **65** c.p.c.: **poteri** custode (conservazione/amministrazione beni pignorati);
  - Compenso;
- **559** c.p.c.: **nomina** custode
  - con il pignoramento il debitore è costituito ex lege custode dei beni pignorato senza diritto al compenso;
  - **sostituzione** del debitore nella custodia del bene (<u>facoltativa</u>: istanza del creditore; <u>obbligatoria</u>: inosservanza degli obblighi incombenti sul debitore; bene non occupato dal debitore; momento di autorizzazione alla vendita);

## Il nuovo art. 560 c.p.c.

debitore e il terzo nominato <u>custode</u> debbono rendere il conto a norma dell'articolo 393. dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e la debitore e il familiari che con lui convivono non perdono il debitore e il familiari che con lui convivono non perdono il debitore deve consentire in accordo con il custodo cho debitore deve consentire, in accordo con il custode, che il mobile sia visitato da potenziali acquirenti.

modalità del diritto di visita 500 contemplate e il debitore, la liberazione il modalità del diritto di visita 500 contemplate e il debitore, la liberazione il minimobile bignorato neti di visita di potenziali acquirenti, ando l'immobile non sia adequatamente tutelato e intenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o lo delli debitore viola di minimobile di debitore e con la conservazione, per colpa o la debitore viola di minimobile non e abitato dal debitore e con contemplate.

#### applicazione alle procedure in corso

#### TESI maggioritaria (art. 1 comma 4 L. 12/2019)

- Procedure iniziate successivamente al 13/02/2019
  - Momento rilevante: perfezionamento notifica nei confronti del debitore esecutato;

#### **TESI** minoritaria

applicazione della *ratio* della norma alle procedure in corso in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. ad esempio Tribunale Siracusa, ordinanza 3/09/2019);

abrogazione del c.d. periodo di tolleranza in favore del debitore esecutato che sia creditore verso una Pubblica Amministrazione in relazione al termine di rilascio dell'immobile pignorato

- Presupposto soggettivo (creditore PA)
- Presupposto oggettivo (crediti ammontare superiore; prova);
- Differimento dies a quo rilascio (sei - nove mesi dal decreto trasferimento)
- Menzione avviso 570;

# 560 c.p.c.: modifiche per effetto del d.l. 135/2018 conv. dalla L. 12/2019;

- representation permanenza del debitore nella propria abitazione sino alla vendita (coincidente con l'emissione del decreto di trasferimento) (art. 2 e 29 Cost.);
- Iliberazione anticipata obbligatoria: incide sulla discrezionalità del giudice sul quando dell'ordine di liberazione rispetto a situazioni peculiari;

## due regimi





- Immobili adibiti ad ABITAZIONE dall'esecutato (c.d. «prima casa» del debitore)
- Immobile NON ABITATI dal debitore e dal suo nucleo familiare

#### Immobili adibiti ad ABITAZIONE

- nucleo della modifica normativa:
  - Principio generale secondo cui il possesso del bene **perdura** in capo al debitore esecutato fino alla vendita del cespite (commi 3 e 8 in combinato disposto);
  - eccezioni collegate a particolari condotte degli abitanti (comma 6);

## .... L'identificazione dell'immobile «destinato» ad uso abitativo

- dottrina: **DUE** parametri
- 1. certificazione di **residenza anagrafica** dell'esecutato (deve trattarsi della **stabile abitazione** del debitore non potendosi salvaguardare la disponibilità di «seconde case»);
- **2. destinazione catastale** del bene (irrilevante il concreto utilizzo del bene fatto esecutato);

## ... il *momento* per identificare l'immobile come casa di abitazione



#### NOTIFICA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO


(irrilevanti eventuali trasferimenti di residenza anagrafica o effettiva n pendenza di giudizio)

- dato letterale: comma 3° ≥ il debitore e i familiari conviventi «non perdono» il possesso (la **perdita** implica la precedente detenzione materiale);
- Ratio legis: favor per la *permanenza* del debitore nell'abitazione sino al termine della liquidazione;

- .... Primi interrogativi: È necessario che l'esecutato abiti personalmente nell'immobile oppure è sufficiente l'occupazione del bene da parte dei suoi familiari?
- Primi commentatori: l'esecutato deve abitare personalmente nell'immobile (irrilevante la permanenza con il consenso del debitore):
- 1. <u>Dato letterale</u>: **congiunzione E** («debitore E il nucleo familiare» al comma 2°; «debitore E i familiari» che con lui convivono al comma 3°) in luogo della congiunzione «**O**»;:
- 2. <u>interpretazione sostanziale</u>: il debitore può ottemperare agli obblighi impostigli solo se è presente nell'immobile; <u>conseguenza</u>: liberazione anticipata in caso di occupazione del bene da parte dei *soli* congiunti;

## ..... occupazione dal solo esecutato?

- Secondo un'opinione minoritaria: obbligo di liberazione anticipata;
  - la norma (di stretta interpretazione) non è applicabile poiché essa fa sempre riferimento al concetto unitario di famiglia (dato letterale della congiunzione **E**)



... familiari che con lui convivono Tesi estensiva (maggioritaria): familiari «a **qualsiasi titolo**» purché abitino insieme al debitore;

Tesi restrittiva (minoritaria): solo la famiglia **anagrafica** (l'accertamento dell'esistenza del nucleo familiare convivente non può che essere documentale)

- N.B.: acquisire il certificato anagrafico di residenza e lo stato di famiglia dell'esecutato al momento del pignoramento;
- famiglia fondata sul matrimonio, famiglia fatto e unioni civili (dizione legislativa è generica);

### i doveri di collaborazione del debitore

1. rendere il conto (art. 593 c.p.c.);

secondo <u>prima</u> tesi: permane solo fino alla nomina del custode (e la sua violazione può comportare la sostituzione del debitore nella custodia ex art. 559 III° c.p.c.)

secondo <u>una</u> tesi (allo stato minoritaria): assume carattere <u>innovativo</u>:

- \* permane anche <u>dopo</u> la nomina custode con funzione di controllo giudiziale sul rispetto degli obbligo imposti;
- <u>contenuto</u> dell'obbligo di rendicontazione:
  - attività manutenzione del fondo in buono stato manutenzione;
  - attività per preservare l'integrità del bene;
  - comunicazione eventuali variazioni nello stato di occupazione;
  - gestione rendite in caso di autorizzazione giudiziale alla locazione;

### ... segue sui doveri del debitore

- 2. obbligo di **mantenere** e **conservare** il cespite;
- 3. obbligo di consentire le **visite** (in accordo con il custode) (vedi *infra*);

#### .. segue sui doveri del debitore

divieto di concedere in **locazione senza** autorizzazione G.E. (in genere di concedere in godimento il bene a terzi);

- ammessa locazione parziale;
- a carico *esclusivo* del solo debitore (soppressione inciso *«ad essi»* di cui 560 comma 2° previgente c.p.c.)
  - tesi prevalente: continua a valere anche per il custode;
- difetto di autorizzazione è causa di inopponibilità;

# Le ipotesi tassative di liberazione anticipata obbligatoria

art. 560 comma 6° c.p.c.

## 1. Immobile NON abitato dal debitore e dal suo nucleo

Secondo l'opinione della dottrina, la definizione si ricava **A CONTRARIO** dal concetto di «*prima casa*» (elaborato rispetto all'applicazione del combinato disposto dei commi 3 e 8):

- occupato dall'esecutato successivamente alla notifica del pignoramento;
- occupato solo dai familiari dell'esecutato, da soggetti diversi dall'esecutato e dalla sua famiglia;
- immobile ad uso abitativo che non costituisce stabile residenza dell'esecutato (c.d. seconda casa);

#### Tesi minoritaria:

occupato solo dal debitore;

#### Caso ancora dubbio:

immobile avente una destinazione catastale diversa da quella abitativa (negozio o ufficio);

## 2. «omessa adeguata tutela e manutenzione del bene in stato di buona conservazione»

<u>contenuto</u>: (tesi preferibile) obblighi strumentali al *non deperimento* del bene;

esclusione: pagamento di spese condominiali, pagamento imposte, mancato rendiconto;

## 3. «ostacolo alle visite di potenziali interessati»

- ► svolgimento visite: <u>compito</u> del custode (l'espressa menzione del dovere del custode di «adoperarsi affinché gli interessati a presentare l'offerta esaminino i beni in vendita», contenuta nell'art. 560 5°co c.p.c., è stata eliminata; però la permanenza di tale compito in capo al custode viene desunta dalla previsione, contenuta al 4°co, che il debitore deve "consentire" che l'immobile sia visitato, accordandosi col custode);
- <u>disciplina</u> delle modalità di svolgimento delle visite: deve essere prevista nell'ordinanza 569 c.p.c.;
- utile una programmazione delle visite (i.e. redazione di un calendario per l'accesso con gli interessati all'offerta);

# 4. «inosservanza degli obblighi che la legge pone a carico del debitore»

- <u>contenuto</u>: obblighi che *incidono* direttamente sul bene e sull'esito della vendita;
  - esempi: obbligo di far accedere il perito, di consentire di visitare il bene al custode al fine di operare la sua vigilanza, non danneggiare il bene.
  - casi di esclusione: violazioni che, se presenti, giustificano appunto una mera sostituzione del custode
    - Es.: violazione obbligo rendiconto;

## Poteri e doveri del custode

- art. **65** c.p.c.: amministrazione e conservazione dei beni pignorati:
  - obbligo di rendiconto (art. 593 c.p.c.);
  - Potere-dovere di stipulare contratti locazione;
  - legittimazione (esclusiva) riscuotere canoni;
  - Legittimazione azioni a presidio della conservazione, gestione e disponibilità bene;
  - Escussione garanzia fideiussoria (art. 574 c.p.c.)
- art. **560** comma 2° c.p.c.: dovere di *vigilanza* (periodici accessi)
- D.M. **80/2009** (art. 2 comma 2°)

# Aspetti procedimentali sulla liberazione anticipata

- ordine è vincolato (non esige istanza del creditore);
- forma di **ordinanza** (art. 487 c.p.c.)
  - previa audizione del custode e debitore (e terzo occupante);
- **attuazione**:
  - abrogazione espressa del regime semplificato;
  - o.d.l.: ordine auto-esecutivo (*self-executing*);
  - In caso di decreto di trasferimento: attuazione a cura dell'aggiudicatario nelle forme del procedimento ex art. 605 c.p.c.;
    - è sufficiente l'ingiunzione contenuta nell'ordine ex art. 586 c.p.c. oppure occorre duplicare l'ordine?

### ... segue sui strumenti di tutela

- opposizione ex art. 617 c.p.c. (rimedio generale e residuale contro provvedimenti G.E.);
  - dies a quo del termine decadenziale: conoscenza legale o effettiva del provvedimento o dell'atto che necessariamente lo presupponga;

#### .... Beni mobili relitti nell'immobile

(abrogazione espressa della specifica disciplina)

- tesi maggioritaria:
  - in caso di esecuzione dell'ingiunzione al rilascio: applicazione diretta dell'art. **609** c.p.c.
  - in caso di o.d.l.:
    - fissazione di <u>termine</u> al debitore di intimazione all'asporto;
    - omesso asporto alla scadenza: presunzione di abbandono salvo elementi di segno contrario (ad es. notevole entità);